



## Procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sull'IVA Confronto tra il diritto vigente e l'avamprogetto

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 4a Momento del passaggio del luogo della fornitura nella vendita per corrispondenza</i></p> <p><sup>4</sup> Se non raggiunge il limite della cifra d'affari e non lo comunica per scritto all'AFC, il fornitore della prestazione è considerato assoggettato ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 lettera a LIVA.</p>	<p><i>Art. 4a Momento del passaggio del luogo della fornitura nella vendita per corrispondenza</i></p> <p><sup>4</sup> Se non raggiunge il limite della cifra d'affari e non lo comunica per scritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il fornitore della prestazione è considerato assoggettato ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 lettera a LIVA.</p>
<p><i>Art. 18 Autorizzazione dell'imposizione di gruppo</i></p> <p><sup>1</sup> Su richiesta, l'AFC rilascia l'autorizzazione all'imposizione di gruppo se sono soddisfatte le condizioni determinanti.</p>	<p><i>Art. 18 Autorizzazione dell'imposizione di gruppo</i></p> <p><sup>1</sup> Su richiesta della rappresentanza del gruppo, l'AFC rilascia l'autorizzazione all'imposizione di gruppo se sono soddisfatte le condizioni poste.</p>
<p><sup>2</sup> La domanda va corredata delle dichiarazioni scritte con cui i singoli membri si dicono d'accordo con l'imposizione di gruppo, gli effetti della stessa e la rappresentanza del gruppo da parte del membro designato o della persona designata nella domanda.</p>	<p><sup>2</sup> Può rappresentare il gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. un membro del gruppo d'imposizione residente in Svizzera; o</li> <li>b. una persona che non sia membro del gruppo e abbia il domicilio o la sede sociale in Svizzera.</li> </ul>
<p><sup>3</sup> La domanda va presentata dal rappresentante del gruppo. Può rappresentare il gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. un membro del gruppo d'imposizione residente in Svizzera; o</li> <li>b. una persona che non sia membro del gruppo e abbia il domicilio o la sede sociale in Svizzera.</li> </ul>	<p><sup>3</sup> La richiesta deve essere presentata all'AFC per via elettronica tramite l'apposito portale (portale) prima che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. uno dei soggetti giuridici interessati abbia presentato un rendiconto per il periodo fiscale per cui viene richiesta l'imposizione di gruppo; e</li> <li>b. il termine per presentare il rendiconto secondo l'articolo 71 capoverso 1 LIVA sia decorso.</li> </ul>
	<p><sup>4</sup> Se finora l'imposizione di gruppo non era possibile e ora le condizioni sono soddisfatte, l'AFC autorizza a partire da questo momento, su richiesta, l'applicazione dell'imposizione di gruppo se la richiesta è pervenuta all'AFC tramite portale prima che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. uno dei soggetti giuridici interessati abbia presentato un rendiconto per il periodo di rendiconto in cui sono state soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'imposizione di gruppo; e</li> <li>b. il termine per presentare il rendiconto secondo l'articolo 71 capoverso 1 LIVA sia decorso.</li> </ul>
	<p><sup>5</sup> La richiesta va corredata delle dichiarazioni scritte con cui i singoli membri si dicono d'accordo con l'imposizione di gruppo, gli effetti della stessa e la rappresentanza del gruppo da parte del membro designato o della persona designata nella richiesta.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 19 Modifiche nella rappresentanza del gruppo</i></p> <p><sup>1</sup> Il rappresentante di un gruppo d'imposizione può dimettersi soltanto per la fine di un periodo fiscale. Le dimissioni vanno notificate per scritto all'AFC almeno un mese prima di tale data.</p>	<p><i>Art. 19 Modifiche nella rappresentanza del gruppo</i></p> <p><sup>1</sup> Il cambiamento del rappresentante di un gruppo d'imposizione deve essere previamente notificato all'AFC tramite portale.</p>
<p><sup>2</sup> Se, in caso di dimissioni del rappresentante del gruppo, un mese prima della fine del periodo fiscale non le è stato notificato per scritto il nome del nuovo rappresentante, l'AFC può, previa diffida, designare quale rappresentante uno dei membri del gruppo.</p>	<p><sup>2</sup> Se, in caso di dimissioni del rappresentante del gruppo, non le è stato notificato tramite portale il nome del nuovo rappresentante, l'AFC può, previa diffida, designare quale rappresentante uno dei membri del gruppo.</p>
<p><sup>3</sup> Di comune accordo, i membri del gruppo possono revocare il mandato al rappresentante purché designino nel contempo un nuovo rappresentante. Il capoverso 1 si applica per analogia.</p>	<p><sup>3</sup> Di comune accordo, i membri del gruppo possono revocare il mandato al rappresentante purché designino nel contempo un nuovo rappresentante. Il capoverso 1 si applica per analogia.</p>
<p><i>Art. 20 Modifiche nella composizione del gruppo</i></p> <p><sup>1</sup> Se un membro non soddisfa più le condizioni di partecipazione all'imposizione di gruppo, il rappresentante del gruppo ne informa l'AFC per scritto.</p> <p><sup>2</sup> Su richiesta, un soggetto giuridico può entrare a far parte di un gruppo esistente o un membro può uscirne. L'AFC autorizza l'entrata e l'uscita per l'inizio del periodo fiscale successivo o la fine di quello in corso.</p>	<p><i>Art. 20 Modifiche nella composizione del gruppo</i></p> <p><sup>1</sup> Se un membro non soddisfa più le condizioni di partecipazione all'imposizione di gruppo, il rappresentante del gruppo ne informa l'AFC tramite portale.</p> <p><sup>2</sup> Su richiesta, un soggetto giuridico può entrare a far parte di un gruppo esistente o un membro può uscirne. L'AFC autorizza l'entrata e l'uscita per l'inizio del periodo fiscale successivo o la fine di quello in corso.</p>
<p><sup>3</sup> Il soggetto giuridico che soddisfa le condizioni di partecipazione all'imposizione di gruppo che in precedenza non adempiva può chiedere di entrare a far parte di un gruppo d'imposizione esistente anche nel corso del periodo fiscale, purché ne faccia domanda scritta all'AFC entro 30 giorni dalla comunicazione della determinante modifica del registro di commercio o dall'adempimento delle condizioni.</p>	<p><sup>3</sup> Se un soggetto giuridico soddisfa le condizioni di partecipazione all'imposizione di gruppo che in precedenza non adempiva, il rappresentante del gruppo può presentare tramite portale anche nel periodo fiscale in corso la richiesta di entrare a far parte a partire da questo momento di un gruppo d'imposizione esistente, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. né il gruppo d'imposizione né il nuovo soggetto giuridico da accogliere abbiano presentato un rendiconto per il periodo di rendiconto in cui sono state soddisfatte le condizioni di partecipazione a un'imposizione di gruppo; e</li> <li>b. il termine per presentare il rendiconto secondo l'articolo 71 capoverso 1 LIVA non sia decorso.</li> </ul>
<p><i>Art. 29 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico</i></p> <p>Sono considerati sussidio o altro contributo di diritto pubblico segnatamente i seguenti flussi di mezzi finanziari versati da una collettività pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. gli aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu);</li> <li>b. le indennità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera a LSu, in quanto non sia dato un rapporto di prestazione;</li> <li>c. i contributi per la ricerca, in quanto la collettività pubblica non abbia il diritto esclusivo sui risultati della ricerca;</li> <li>d. i flussi di mezzi finanziari paragonabili a quelli di cui alle lettere a-c versati in virtù del diritto cantonale e comunale.</li> </ul>	<p><i>Art. 29 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico</i></p> <p><sup>1</sup> Fatto salvo l'articolo 18 capoverso 3 LIVA, sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico segnatamente i seguenti flussi di mezzi finanziari versati da una collettività pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. gli aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu);</li> <li>b. le indennità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera a LSu, in quanto non sia dato un rapporto di prestazione;</li> <li>c. i contributi per la ricerca, in quanto la collettività pubblica non abbia il diritto esclusivo sui risultati della ricerca;</li> <li>d. i flussi di mezzi finanziari paragonabili a quelli di cui alle lettere a-c versati in virtù del diritto cantonale e comunale.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Una collettività pubblica può designare come sussidio o altro contributo di diritto pubblico, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 72 capoverso 1 LIVA riferito al periodo fiscale in cui avviene il versamento, i mezzi finanziari versati al beneficiario.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 35 Condizione per il riconoscimento come prestatore di cure mediche</i></p> <p><sup>2</sup> Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. medici;</li> <li>b. medici-dentisti;</li> <li>c. protesisti dentari;</li> <li>c<sup>bis</sup>. igienisti dentali;</li> <li>d. psicoterapeuti;</li> <li>e. chiropratici;</li> <li>f. fisioterapisti;</li> <li>g. ergoterapisti;</li> <li>h. naturopati, guaritori, guaritori naturali;</li> <li>i. levatrici;</li> <li>j. infermieri;</li> <li>k. massaggiatori medico-terapeutici;</li> <li>l. logopedisti;</li> <li>m. dietisti;</li> <li>n. podologi;</li> <li>o. persone autorizzate a eseguire analisi per il SARS-CoV-2 secondo l'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020 per l'esecuzione di tali analisi;</li> <li>p. farmacisti che effettuano vaccinazioni anti-COVID-19.</li> </ul>	<p><i>Art. 35 Condizione per il riconoscimento come prestatore di cure mediche</i></p> <p><sup>2</sup> Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. medici;</li> <li>b. medici-dentisti;</li> <li>c. protesisti dentari;</li> <li>c<sup>bis</sup>. igienisti dentali;</li> <li>d. psicoterapeuti;</li> <li>d<sup>bis</sup>. psicologi;</li> <li>e. chiropratici;</li> <li>f. fisioterapisti;</li> <li>g. ergoterapisti;</li> <li>h. naturopati, guaritori, guaritori naturali;</li> <li>i. levatrici;</li> <li>j. infermieri;</li> <li>k. massaggiatori medico-terapeutici;</li> <li>l. logopedisti;</li> <li>m. dietisti;</li> <li>n. podologi;</li> <li>o. persone autorizzate a eseguire analisi per il SARS-CoV-2 secondo l'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020 per l'esecuzione di tali analisi;</li> <li>p. farmacisti;</li> <li>q. optometristi.</li> </ul>
<p><i>Art. 38 Collaborazione tra collettività pubbliche</i></p>	<p><i>Art. 38 Collaborazione tra collettività pubbliche</i></p> <p><sup>2bis</sup> È considerato responsabile di un istituto o una fondazione chi può istituirne gli organi.</p>
<p><sup>3</sup> L'esclusione dall'imposta si estende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. alle prestazioni effettuate tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali società o gli istituti e le fondazioni fondati in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali società;</li> <li>b. alle prestazioni effettuate tra gli istituti o le fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche e le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali istituti e fondazioni o gli istituti e le fondazioni fondati in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali istituti e fondazioni.</li> </ul>	<p><sup>3</sup> L'esclusione dall'imposta si estende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. alle prestazioni effettuate tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali società, o</li> <li>2. gli istituti e le fondazioni di cui tali società sono i fondatori o responsabili esclusivi;</li> </ul> </li> <li>b. alle prestazioni effettuate tra gli istituti o le fondazioni i cui fondatori o responsabili sono esclusivamente collettività pubbliche e:</li> </ul>

Diritto vigente	Avamprogetto
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali istituti o fondazioni, o</li> <li>2. gli istituti e le fondazioni di cui tali istituti o fondazioni sono i fondatori o responsabili esclusivi.</li> </ol>
<p><i>Art. 44 Operazioni con monete d'oro e oro fino esenti dall'imposta</i></p> <p><sup>1</sup> Sono esenti dall'imposta le operazioni con:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. monete d'oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9000 e 9705.0000;</li> <li>b. oro a scopi di investimento con il titolo minimo di 995 millesimi, sotto forma di: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lingotti fusi, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure</li> <li>2. lamelle ritagliate, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure di un marchio d'artefice registrato in Svizzera;</li> </ol> </li> <li>c. oro in forma di granuli d'un tenore d'oro fino di almeno 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto;</li> <li>d. oro greggio o semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero;</li> <li>e. oro in forma di cascami e rottami.</li> </ol> <p><sup>2</sup> È considerata oro ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e anche qualsiasi lega contenente, in peso, 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenente più oro che platino.</p>	<p><i>Art. 44 Operazioni con monete d'oro e oro fino esenti dall'imposta</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
	<p><i>Art. 48e</i> Esclusione dell'imposizione dei margini per piattaforme elettroniche Chi è considerato fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a LIVA non può applicare l'imposizione dei margini.</p>
<p><i>Art. 61 Deduzione dell'imposta precedente per le monete d'oro e l'oro fino</i></p> <p>L'imposta sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi utilizzati per le operazioni di cui all'articolo 44 e per le importazioni di cui all'articolo 113 lettera g può essere dedotta quale imposta precedente.</p>	<p><i>Art. 61 Deduzione dell'imposta precedente per le monete d'oro e l'oro fino</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 63 Diritto alla deduzione dell'imposta precedente fittizia</i></p> <p><sup>3</sup> La deduzione dell'imposta precedente fittizia è esclusa se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. al momento dell'acquisto del bene è stata applicata la procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA;</li> <li>b. il contribuente ha importato il bene;</li> <li>c. sono stati acquistati beni di cui all'articolo 44 capoversi 1 lettere a e b e 2;</li> <li>d. il contribuente sa o dovrebbe sapere che tale bene è stato importato in esenzione d'imposta.</li> </ol>	<p><i>Art. 63 Diritto alla deduzione dell'imposta precedente fittizia</i></p> <p><sup>3</sup> La deduzione dell'imposta precedente fittizia è esclusa se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. al momento dell'acquisto del bene è stata applicata la procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA;</li> <li>b. il contribuente ha importato il bene;</li> <li>c. sono stati acquistati beni di cui all'articolo 23 capoverso 2 numero 12 lettere a, b ed e LIVA;</li> <li>d. il contribuente sa o dovrebbe sapere che tale bene è stato importato in esenzione d'imposta.</li> <li>e. il contribuente ha acquistato il bene da un beneficiario di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite;</li> </ol>

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Sezione 6: Riduzione della deduzione dell'imposta precedente</i>  <i>Art. 75</i>  <sup>3</sup> Se i mezzi di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA sono versati per coprire un disavanzo d'esercizio, l'imposta precedente va ridotta complessivamente in ragione del rapporto tra questi mezzi e la cifra d'affari complessiva, esclusa l'imposta sul valore aggiunto.</p>	<p>f. il contribuente è considerato fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a LIVA.</p> <p><i>Sezione 6: Riduzione della deduzione dell'imposta precedente</i>  <i>Art. 75</i>  <sup>3</sup> Se i mezzi di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA sono versati per coprire un disavanzo d'esercizio, l'imposta precedente va ridotta complessivamente in ragione del rapporto tra questi mezzi e le entrate complessive, esclusa l'imposta sul valore aggiunto.</p>
	<p><i>Sezione 1a: Rendiconto annuale</i>  <i>Art. 76a Adesione al metodo di rendiconto annuale all'inizio dell'assoggettamento</i>  <sup>1</sup> I nuovi contribuenti iscritti nel relativo registro (registro dei contribuenti) che intendono applicare il rendiconto annuale devono farne richiesta tramite portale entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA.  <sup>2</sup> L'AFC autorizza l'applicazione del rendiconto annuale se la cifra d'affari preventivata nei primi 12 mesi con l'imposta sul valore aggiunto non supera il limite di cui all'articolo 35 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera b LIVA.  <sup>3</sup> Trascorso il termine di cui al capoverso 1, il contribuente può richiedere di applicare il rendiconto annuale al più presto dopo un intero periodo fiscale.</p>
	<p><i>Art. 76b Passaggio al rendiconto annuale</i>  <sup>1</sup> I contribuenti che intendono passare al rendiconto annuale devono farne richiesta tramite portale entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale vogliono effettuare il passaggio.  <sup>2</sup> L'AFC autorizza il rendiconto annuale se il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nel periodo fiscale precedente non ha superato il limite della cifra d'affari di cui all'articolo 35 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera b LIVA; e</li> <li>b. nei tre periodi fiscali precedenti o, in caso di durata inferiore dell'assoggettamento, dall'inizio dell'assoggettamento ha presentato tutti i rendiconti entro i termini e ha versato l'integralità dei crediti fiscali entro i termini.</li> </ul>
	<p><i>Art. 76c Fine del rendiconto annuale</i>  <sup>1</sup> I contribuenti che non intendono più applicare il rendiconto annuale devono notificarlo all'AFC tramite portale entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale vogliono effettuare il passaggio.  <sup>2</sup> L'AFC revoca l'autorizzazione ad applicare il rendiconto annuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. all'inizio del periodo fiscale successivo, se nel corso di tre periodi fiscali consecutivi il contribuente ha superato il limite della cifra d'affari stabilita nell'articolo 35 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera b LIVA;</li> <li>b. all'inizio del secondo periodo fiscale successivo, se:</li> </ul>

Diritto vigente	Avamprogetto
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. il contribuente ha richiesto una riduzione eccessiva degli acconti; questa si verifica quando, nel periodo fiscale in corso, il totale degli acconti in rapporto all'ammontare d'imposta indicato nel rendiconto scende al di sotto del valore seguente: <ul style="list-style-type: none"> <li>– in caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo e del metodo delle aliquote forfetarie: 50 per cento,</li> <li>– in caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo: 35 per cento,</li> </ul> </li> <li>2. a causa della mancata presentazione del rendiconto, l'AFC ha determinato l'ammontare d'imposta dovuto, nei limiti del suo potere d'apprezzamento, in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 secondo periodo LIVA, o</li> <li>3. in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 primo periodo, l'AFC ha promosso l'esecuzione dei crediti.</li> </ol>
	<p><i>Art. 76d Adeguamento degli acconti</i></p> <p>È possibile adeguare gli acconti soltanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prima della loro scadenza; e</li> <li>b. su richiesta tramite portale.</li> </ol>
<p><i>Art. 77 Principi</i></p> <p><sup>2</sup> Il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. in virtù dell'articolo 37 capoverso 5 LIVA, hanno la possibilità di applicare il metodo delle aliquote forfetarie;</li> <li>b. applicano la procedura di riporto del pagamento dell'imposta secondo l'articolo 63 LIVA;</li> <li>c. applicano l'imposizione di gruppo secondo l'articolo 13 LIVA;</li> <li>d. hanno la loro sede o uno stabilimento d'impresa nelle valli di Samnaun o Sampuoir;</li> <li>e. realizzano più del 50 per cento della loro cifra d'affari con prestazioni imponibili eseguite per altri contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo, se le persone coinvolte sono poste sotto una direzione unica;</li> <li>f. in virtù dell'articolo 7 capoverso 3 LIVA eseguono forniture in territorio svizzero.</li> </ol>	<p><i>Art. 77 Principi</i></p> <p><sup>2</sup> Il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. in virtù dell'articolo 37 capoverso 5 LIVA, hanno la possibilità di applicare il metodo delle aliquote forfetarie;</li> <li>b. applicano la procedura di riporto del pagamento dell'imposta secondo l'articolo 63 LIVA;</li> <li>c. applicano l'imposizione di gruppo secondo l'articolo 13 LIVA;</li> <li>d. hanno la loro sede o uno stabilimento d'impresa nelle valli di Samnaun o Sampuoir;</li> <li>e. realizzano più del 50 per cento della loro cifra d'affari con prestazioni imponibili eseguite per altri contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo, se le persone coinvolte sono poste sotto una direzione unica;</li> <li>f. in virtù dell'articolo 7 capoverso 3 LIVA eseguono forniture in territorio svizzero.</li> <li>g. sono considerati fornitori di prestazioni secondo l'articolo 20a LIVA;</li> <li>h. hanno la loro sede all'estero.</li> </ol>
<p><sup>3</sup> I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo non possono optare per l'imposizione delle prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24, 27, 29 e 30 LIVA. Se l'imposta viene comunque menzionata nella fattura, l'importo indicato è versato all'AFC fatto salvo l'articolo 27 capoverso 2 LIVA.</p>	<p><sup>3</sup> I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo non possono optare per l'imposizione delle prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24 e 27–31 LIVA. Se l'imposta viene comunque menzionata nella fattura, l'importo indicato è versato all'AFC, fatto salvo l'articolo 27 capoverso 2 LIVA.</p>
<p><i>Art. 78 Adesione al metodo delle aliquote saldo all'inizio dell'assoggettamento</i></p> <p><sup>1</sup> I nuovi contribuenti iscritti nel relativo registro (registro dei contribuenti) che intendono applicare il metodo delle aliquote saldo devono notificarlo per scritto all'AFC entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA.</p>	<p><i>Art. 78 Adesione al metodo delle aliquote saldo all'inizio dell'assoggettamento</i></p> <p><sup>1</sup> I nuovi contribuenti iscritti nel registro dei contribuenti che intendono aderire al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo all'AFC tramite portale entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><sup>3</sup> Se la notifica non ha luogo entro il termine di cui al capoverso 1, il contribuente applica il metodo di rendiconto effettivo per almeno tre anni prima di poter passare al metodo delle aliquote saldo. Il passaggio anticipato è possibile in concomitanza con ogni adeguamento dell'aliquota saldo corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.</p>	<p><sup>3</sup> Se la notifica non ha luogo entro il termine di cui al capoverso 1, il contribuente applica il metodo di rendiconto effettivo per almeno tre periodi fiscali interi prima di poter aderire al metodo delle aliquote saldo. Il passaggio anticipato è possibile in concomitanza con ogni adeguamento dell'aliquota saldo corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.</p>
<p><sup>4</sup> I capoversi 1–3 si applicano per analogia anche in caso di iscrizione retroattiva.</p>	<p><sup>4</sup> I capoversi 1–3 si applicano per analogia in caso di iscrizione retroattiva.</p>
<p><sup>5</sup> L'imposta sul valore aggiunto che, all'inizio dell'assoggettamento, grava le scorte di merci, i mezzi d'esercizio e i beni d'investimento è considerata applicando il metodo delle aliquote saldo. Uno sgravio fiscale successivo non è ammesso.</p>	<p><sup>5</sup> L'imposta che, all'inizio dell'assoggettamento, grava i beni e le prestazioni di servizi è considerata applicando il metodo delle aliquote saldo. Uno sgravio fiscale successivo non è ammesso.</p>
<p><i>Art. 79 Passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo</i></p> <p><sup>1</sup> I contribuenti che intendono passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo per scritto all'AFC entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. In caso di notifica tardiva il passaggio ha luogo all'inizio del periodo fiscale successivo.</p>	<p><i>Art. 79 Passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo</i></p> <p><sup>1</sup> I contribuenti che intendono passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo all'AFC tramite portale entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale vogliono effettuare il passaggio.</p>
<p><sup>3</sup> In caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d'esercizio né sui beni d'investimento. Resta salva una correzione conformemente all'articolo 93, se dal momento del passaggio i beni immobili vengono utilizzati in minor misura per un'attività che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.</p>	<p><sup>3</sup> L'imposta precedente dedotta, comprese le relative quote corrette a titolo di sgravio fiscale successivo, riscossa sul valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi al momento del passaggio deve essere restituita all'AFC. La dichiarazione deve avvenire nell'ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio. L'articolo 31 capoverso 3 LIVA e gli articoli 69 capoversi 1–3, 70 e 71 si applicano per analogia.</p>
<p><sup>4</sup> Se, simultaneamente all'adesione al metodo delle aliquote saldo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l'articolo 39 LIVA, vanno effettuate le seguenti correzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, l'AFC accredita al contribuente, applicando l'aliquota legale corrispondente, l'imposta sulle prestazioni imponibili da questi fatturate al momento del passaggio ma non ancora incassate (posizioni debitori) e addebita nel contempo l'imposta precedente sulle prestazioni imponibili fatturate al contribuente ma non ancora pagate (posizioni creditori);</li> <li>se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, l'AFC addebita l'imposta sulle posizioni debitori esistenti al momento del passaggio applicando l'aliquota legale corrispondente e accredita nel contempo l'imposta precedente gravante le posizioni creditori.</li> </ol>	<p><sup>4</sup> Se, simultaneamente all'adesione al metodo delle aliquote saldo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l'articolo 39 LIVA, vanno effettuate inoltre le seguenti correzioni alla data del passaggio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, nell'ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve annullare: <ol style="list-style-type: none"> <li>l'imposta dichiarata sulle prestazioni imponibili da lui fatturate ma non ancora incassate (posizioni debitori), e</li> <li>la deduzione dell'imposta precedente sulle prestazioni imponibili fatturategli ma non ancora pagate (posizioni creditori), a condizione che si tratti di imposte precedenti che non devono già essere corrette in virtù del capoverso 3;</li> </ol> </li> <li>se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, nell'ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio con l'AFC il contribuente deve: <ol style="list-style-type: none"> <li>dichiarare l'imposta sulle posizioni debitori esistenti applicando l'aliquota legale corrispondente; e</li> <li>dedurre l'imposta gravante le posizioni creditori come imposta precedente.</li> </ol> </li> </ol>
<p><i>Art. 81 Passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo</i></p> <p><sup>1</sup> I contribuenti che intendono passare dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo devono notificarlo per scritto all'AFC entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. In caso di notifica tardiva il passaggio ha luogo all'inizio del periodo fiscale successivo.</p>	<p><i>Art. 81 Passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo</i></p> <p><sup>1</sup> I contribuenti che intendono passare dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo devono notificarlo all'AFC tramite portale entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale vogliono effettuare il passaggio.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto
	<sup>1bis</sup> Il passaggio al metodo di rendiconto effettivo è possibile prima della scadenza dell'intero periodo fiscale. A tal fine occorre effettuare il conteggio con almeno un'aliquota saldo autorizzata, adeguata dall'AFC senza che ciò sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA. Il passaggio avviene al momento della modifica dell'aliquota saldo.
<sup>2</sup> Chi, nel corso di due periodi fiscali consecutivi, supera del 50 per cento al massimo uno o entrambi i limiti fissati all'articolo 37 capoverso 1 LIVA deve passare al metodo di rendiconto effettivo all'inizio del periodo fiscale successivo.	<sup>2</sup> Chi, nel corso di tre periodi fiscali consecutivi, supera uno o entrambi i limiti fissati all'articolo 37 capoverso 1 LIVA deve passare al metodo di rendiconto effettivo all'inizio del periodo fiscale successivo.
<sup>3</sup> Chi supera di oltre il 50 per cento uno o entrambi i limiti fissati all'articolo 37 capoverso 1 LIVA deve passare al metodo di rendiconto effettivo all'inizio del periodo fiscale successivo. Se i limiti sono già superati nei primi 12 mesi dall'adesione al metodo delle aliquote saldo, l'autorizzazione è revocata con effetto retroattivo.	<sup>3</sup> <i>Abrogato</i>
<sup>4</sup> Se il superamento di uno o di entrambi i limiti di oltre il 50 per cento è riconducibile all'assunzione di un patrimonio o di parte di esso nell'ambito della procedura di notifica, il contribuente può decidere se intende passare al metodo di rendiconto effettivo retroattivamente, all'inizio del periodo fiscale in cui ha avuto luogo l'assunzione, o all'inizio del periodo fiscale successivo.	<sup>4</sup> <i>Abrogato</i>
<sup>5</sup> In caso di passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d'esercizio né sui beni d'investimento. Resta salvo uno sgravio fiscale successivo conformemente all'articolo 32 LIVA, se dal momento del passaggio le scorte di merci, i mezzi d'esercizio o i beni d'investimento vengono utilizzati in maggior misura per un'attività che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.	<sup>5</sup> L'imposta gravante al momento del passaggio sul valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi può essere dedotta come imposta precedente nel primo periodo di rendiconto dopo il passaggio. L'articolo 32 capoverso 2 LIVA e gli articoli 72 capoversi 1-3, 73 e 74 si applicano per analogia.
<sup>6</sup> Se, simultaneamente al passaggio al metodo di rendiconto effettivo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l'articolo 39 LIVA, occorre effettuare le seguenti correzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, l'AFC accredita al contribuente, applicando le aliquote saldo autorizzate, l'imposta sulle posizioni debitori esistenti al momento del passaggio. Sulle posizioni creditori non vanno effettuate correzioni;</li> <li>b. se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, l'AFC addebita, applicando le aliquote saldo autorizzate, l'imposta sulle posizioni debitori esistenti al momento del passaggio. Sulle posizioni creditori non vanno effettuate correzioni.</li> </ul>	<sup>6</sup> Se, simultaneamente al passaggio al metodo di rendiconto effettivo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l'articolo 39 LIVA, occorre effettuare inoltre le seguenti correzioni alla data del passaggio: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, nell'ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve dedurre l'imposta che aveva dichiarato sulle posizioni debitori. Va inoltre applicata l'imposta sulle posizioni creditori per le quali è ammesso uno sgravio fiscale successivo in virtù del capoverso 5;</li> <li>b. se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, nell'ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve dichiarare l'imposta sulle posizioni debitori applicando le aliquote saldo autorizzate. Sulle posizioni creditori non vanno effettuate correzioni.</li> </ul>

<p><i>Art. 82 Fine dell'assoggettamento</i></p> <p><sup>1</sup> Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo sospende la sua attività commerciale o è esentato dall'assoggettamento poiché non supera il limite della cifra d'affari di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA, le cifre d'affari realizzate sino al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti, i lavori iniziati e, in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, anche le posizioni debitori devono essere conteggiati alle aliquote saldo autorizzate.</p>	<p><i>Art. 82 Fine dell'assoggettamento</i></p> <p>Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo sospende la sua attività commerciale o è esentato dall'assoggettamento poiché non supera il limite della cifra d'affari di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA, le cifre d'affari realizzate sino al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti, i lavori iniziati e, in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, anche le posizioni debitori devono essere conteggiati alle aliquote saldo autorizzate corrispondenti.</p>
<p><sup>2</sup> Al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti l'imposta sul valore attuale dei beni immobili è conteggiata all'aliquota normale in vigore in quel momento se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il contribuente ha acquistato, costruito o ristrutturato il bene quando applicava ancora il metodo di rendiconto effettivo e ha effettuato la deduzione dell'imposta precedente;</li> <li>il contribuente ha acquistato il bene nell'ambito della procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo.</li> </ol>	<p><sup>2</sup> <i>Abrogato</i></p>
<p><sup>3</sup> Per stabilire il valore dei beni immobili si tiene conto di un ammortamento lineare di un ventesimo per ogni anno trascorso.</p>	<p><sup>3</sup> <i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 83 Assunzione di un patrimonio nell'ambito della procedura di notifica</i></p> <p><sup>1</sup> Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo non utilizza oppure utilizza in misura inferiore rispetto all'alienante, per un'attività che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, un patrimonio o parte di esso dal momento della sua assunzione nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA, occorre procedere come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>se l'alienante applica il metodo delle aliquote saldo, non vanno apportate correzioni;</li> <li>se l'alienante applica il metodo effettivo, il consumo proprio ai sensi dell'articolo 31 LIVA va conteggiato, tenendo conto dell'articolo 38 capoverso 4 LIVA, sulla parte del patrimonio che in seguito all'assunzione è utilizzata per un'attività che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.</li> </ol>	<p><i>Art. 83 Assunzione di un patrimonio nell'ambito della procedura di notifica</i></p> <p><sup>1</sup> Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo assume un patrimonio o parte di esso oppure altri valori patrimoniali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo, occorre effettuare una correzione ai sensi dell'articolo 79 capoverso 3; è fatto salvo il capoverso 2.</p>
<p><sup>2</sup> Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo utilizza un patrimonio, o parte di esso, assunto nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA in misura superiore rispetto all'alienante per un'attività che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, non possono essere apportate correzioni.</p>	<p><sup>2</sup> Non vanno effettuate correzioni se il patrimonio o parte di esso oppure altri valori patrimoniali sono stati utilizzati dall'alienante per un'attività che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.</p>
<p><i>Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo</i></p> <p><sup>1</sup> I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC.</p>	<p><i>Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo</i></p> <p><sup>1</sup> I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC. Il numero delle aliquote saldo applicabili non è limitato.</p>
<p><sup>3</sup> I contribuenti ai quali sono state concesse due distinte aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna delle due aliquote saldo.</p>	<p><sup>3</sup> I contribuenti ai quali sono state concesse più aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote saldo.</p>
<p><i>Art. 85 Autorizzazione all'applicazione di un'unica aliquota saldo</i></p> <p>Il contribuente è autorizzato ad applicare un'unica aliquota saldo tranne nei casi di cui all'articolo 86 capoverso 1 o 89 capoverso 3 o 5.</p>	<p><i>Art. 85 Autorizzazione all'applicazione di un'unica aliquota saldo</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

<p><i>Art. 86 Autorizzazione all'applicazione di due aliquote saldo</i></p> <p><sup>1</sup> Il contribuente è autorizzato ad applicare due aliquote saldo se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>esercita due o più attività per le quali l'AFC ha previsto due aliquote saldo distinte;</li> <li>almeno due di queste attività costituiscono ciascuna oltre il 10 per cento della cifra d'affari complessiva derivante da prestazioni imponibili.</li> </ol>	<p><i>Art. 86 Autorizzazione all'applicazione delle aliquote saldo</i></p> <p><sup>1</sup> Per ogni attività che costituisce oltre il 10 per cento della cifra d'affari complessiva derivante da prestazioni imponibili viene autorizzata l'applicazione dell'aliquota saldo appositamente stabilita.</p>
<p><sup>2</sup> Il limite del 10 per cento è calcolato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>per i nuovi contribuenti e le persone che iniziano una nuova attività: sulla base delle cifre d'affari presumibili;</li> <li>per gli altri contribuenti: sulla base della cifra d'affari degli ultimi due periodi fiscali.</li> </ol>	<p><sup>2</sup> Per accertare se il limite del 10 per cento sia superato è determinante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>per i nuovi contribuenti e le persone che iniziano una nuova attività: le cifre d'affari presumibili nei primi 12 mesi;</li> <li>per gli altri contribuenti: le cifre d'affari realizzate negli ultimi tre periodi fiscali; l'attività in questione deve avere costituito in ognuno di questi periodi fiscali oltre il 10 per cento della cifra d'affari complessiva derivante da prestazioni imponibili.</li> </ol>
<p><sup>4</sup> Se, nel corso di due periodi fiscali consecutivi, soltanto un'attività o più attività per le quali è prevista la medesima aliquota saldo superano il limite del 10 per cento, l'autorizzazione all'applicazione della seconda aliquota saldo decade all'inizio del terzo periodo fiscale.</p>	<p><sup>4</sup> Se, nel corso di tre periodi fiscali consecutivi, la cifra d'affari di un'attività o di più attività per le quali è fissata la stessa aliquota saldo non supera più il limite del 10 per cento, l'autorizzazione all'applicazione dell'aliquota saldo in questione decade all'inizio del quarto periodo fiscale.</p>
<p><i>Art. 87 Aliquote saldo autorizzate</i></p> <p><sup>1</sup> Se soltanto due attività del contribuente superano il limite del 10 per cento, è autorizzata l'applicazione delle due aliquote saldo previste per tali attività.</p> <p><sup>2</sup> Se più di due attività superano il limite del 10 per cento, è autorizzata l'applicazione delle seguenti aliquote saldo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l'aliquota saldo più elevata tra quelle previste per le attività che costituiscono oltre il 10 per cento della cifra d'affari complessiva;</li> <li>una seconda aliquota saldo, che il contribuente può scegliere tra le aliquote previste per le altre attività che costituiscono oltre il 10 per cento della cifra d'affari complessiva.</li> </ol>	<p><i>Art. 87 Aliquote saldo autorizzate</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 88 Imposizione delle singole attività</i></p> <p><sup>1</sup> Le cifre d'affari delle attività del contribuente autorizzato ad applicare due aliquote saldo vanno conteggiate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>all'aliquota saldo autorizzata più elevata, se l'aliquota saldo prevista per l'attività in questione è superiore all'aliquota saldo autorizzata più bassa;</li> <li>all'aliquota saldo autorizzata più bassa, negli altri casi.</li> </ol>	<p><i>Art. 88 Imposizione delle singole attività</i></p> <p><sup>1</sup> Le cifre d'affari delle attività del contribuente autorizzato ad applicare più aliquote saldo vanno conteggiate all'aliquota saldo autorizzata stabilita per l'attività in questione.</p>
	<p><sup>1bis</sup> Se per un'attività non è stata autorizzata l'aliquota saldo appositamente stabilita, le cifre d'affari così realizzate vanno conteggiate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>all'aliquota saldo autorizzata immediatamente inferiore, se non è stata autorizzata un'aliquota più alta;</li> <li>all'aliquota saldo autorizzata immediatamente superiore, negli altri casi.</li> </ol>
<p><sup>2</sup> Nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 LIVA la controprestazione complessiva può essere conteggiata all'aliquota saldo autorizzata applicabile alla prestazione preponderante. Se tuttavia le prestazioni sono tutte soggette alla medesima aliquota di cui all'articolo 25 LIVA, la</p>	<p><sup>2</sup> Nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 LIVA la controprestazione complessiva può essere conteggiata all'aliquota saldo autorizzata determinante per la prestazione preponderante secondo gli articoli 84 e 86 e i capoversi 1 e 1<sup>bis</sup>.</p>

<p>controprestazione complessiva andrà conteggiata all'aliquota saldo autorizzata più elevata, salvo che il contribuente riesca a dimostrare quale percentuale della prestazione complessiva sia relativa alle singole prestazioni parziali.</p>	<p><sup>2bis</sup> Se tuttavia le prestazioni sono tutte soggette alla medesima aliquota di cui all'articolo 25 LIVA, le singole prestazioni parziali vanno conteggiate alle aliquote saldo specificatamente autorizzate.</p> <p><sup>2ter</sup> Se il contribuente non è in grado di dimostrare quali percentuali siano relative alle singole prestazioni parziali, la controprestazione complessiva va conteggiata all'aliquota saldo massima autorizzata per la prestazione in questione.</p>
	<p><sup>3</sup> Il contribuente può decidere volontariamente di conteggiare la cifra d'affari complessiva derivante da prestazioni imponibili all'aliquota saldo massima autorizzata.</p>
<p><i>Art. 89 Regola speciale per i settori misti</i></p> <p><sup>1</sup> I settori misti sono settori in cui sono svolte usualmente numerose attività che, considerate singolarmente, andrebbero conteggiate ad aliquote saldo distinte.</p> <p><sup>2</sup> L'AFC stabilisce in un'ordinanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'aliquota saldo applicabile ai vari settori misti;</li> <li>b. le attività principali e accessorie usuali nei vari settori misti.</li> </ul> <p><sup>3</sup> Se un'attività accessoria usuale per il settore o più attività accessorie usuali per il settore per le quali l'ordinanza dell'AFC prevede la stessa aliquota saldo costituiscono oltre il 50 per cento della cifra d'affari complessiva realizzata con l'attività principale imponibile e con le attività accessorie imponibili usuali per il settore, il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo è retto dagli articoli 86–88.</p> <p><sup>4</sup> Il limite del 50 per cento è calcolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per i nuovi contribuenti e le persone che iniziano una nuova attività: sulla base delle cifre d'affari presumibili;</li> <li>b. per gli altri contribuenti: sulla base della cifra d'affari degli ultimi due periodi fiscali.</li> </ul> <p><sup>5</sup> Se un contribuente attivo in un settore misto esercita anche attività estranee al settore, il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo relativo a tali attività è retto dagli articoli 86–88.</p>	<p><i>Art. 89 Regola speciale per i settori misti</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 90 Procedure speciali</i></p> <p><sup>1</sup> L'AFC mette a disposizione dei contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo una procedura per il rimborso approssimativo delle imposte precedenti in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. forniture di beni verso l'estero, sempre che il bene sia stato fabbricato in proprio o acquistato gravato dall'imposta;</li> <li>b. prestazioni a beneficiari di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (LSO), sempre che il luogo della prestazione sia situato in territorio svizzero e, in caso di forniture, il bene sia stato fabbricato in proprio o acquistato gravato dall'imposta.</li> </ul>	<p><i>Art. 90 Procedure speciali</i></p> <p><sup>1</sup> <i>Abrogato</i></p>
<p><sup>2</sup> I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo e acquistano beni mobili accertabili senza che sia loro chiaramente trasferita l'imposta possono applicare, al momento della vendita di questi beni, la procedura di computo dell'imposta precedente fittizia messa a disposizione dall'AFC. Tale procedura non è applicabile agli autoveicoli usati il cui peso complessivo non supera i 3500 kg né ai beni:</p>	<p><sup>2</sup> <i>Abrogato</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. che il contribuente ha ricevuto nell'ambito della procedura di notifica da una persona che applica il metodo di rendiconto effettivo;</li> <li>b. di cui il contribuente sa o dovrebbe sapere che sono stati importati in esenzione d'imposta;</li> <li>c. che il contribuente ha acquistato in territorio svizzero in esenzione d'imposta; o</li> <li>d. che il contribuente ha ricevuto nell'ambito di una liquidazione dei danni, se gli importi pagati eccedono il valore effettivo del bene al momento della sua assunzione.</li> </ul>	
<p><sup>2bis</sup> La procedura di cui al capoverso 2 si applica per analogia quando si vendono pezzi da collezione (art. 48a).</p>	<p><sup>2bis</sup> <i>Abrogato</i></p>
<p><sup>3</sup> Per aziende e manifestazioni di cui all'articolo 55 capoverso 3, l'AFC prevede un disciplinamento forfetario per la ripartizione approssimativa delle cifre d'affari sulle due aliquote saldo.</p>	<p>Per aziende e manifestazioni di cui all'articolo 55 capoverso 3, l'AFC prevede una ripartizione approssimativa delle cifre d'affari su prestazioni della ristorazione e prestazioni derivanti dalla vendita di derrate alimentari destinate ad essere asportate di cui all'articolo 55 capoverso 2.</p>
<p><i>Art. 91 Rendiconto dell'imposta sull'acquisto</i> I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo e acquistano prestazioni di imprese con sede all'estero secondo gli articoli 45-49 LIVA devono versare semestralmente l'imposta sull'acquisto all'aliquota legale corrispondente.</p>	<p><i>Art. 91 Rendiconto dell'imposta sull'acquisto</i> I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo e acquistano prestazioni secondo l'articolo 45 capoverso 1 LIVA devono versare l'imposta sull'acquisto nel periodo di rendiconto corrispondente, all'aliquota legale applicabile.</p>
<p><i>Art. 92 Consumo proprio</i> Eccezion fatta per l'articolo 83 capoverso 1 lettera b, il consumo proprio è considerato mediante l'applicazione del metodo delle aliquote saldo.</p>	<p><i>Art. 92 Consumo proprio</i> Il consumo proprio è considerato mediante l'applicazione del metodo delle aliquote saldo.</p>
<p><i>Art. 93 Correzioni per beni immobili</i> <sup>1</sup> Se un bene immobile non è più utilizzato nell'ambito dell'attività imprenditoriale del contribuente o viene destinato a un'attività esclusa dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2 LIVA, l'imposta è calcolata sul valore attuale all'aliquota normale in vigore in quel momento se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il contribuente ha acquistato, costruito o ristrutturato il bene quando applicava il metodo di rendiconto effettivo e ha effettuato la deduzione dell'imposta precedente;</li> <li>b. il contribuente ha acquistato il bene nell'ambito della procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Per stabilire il valore dei beni immobili si tiene conto di un ammortamento lineare di un ventesimo per ogni anno trascorso.</p>	<p><i>Art. 93 Correzioni per beni immobili</i> <i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 94 Prestazioni a persone strettamente vincolate e al personale</i> <sup>1</sup> Fatto salvo l'articolo 93, le prestazioni a persone strettamente vincolate vanno considerate, nel rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. e b. ...</li> <li>c. i beni e le prestazioni di servizi sono conteggiati all'aliquota saldo autorizzata alla controprestazione pagata, ma almeno al valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti;</li> <li>d. se si applicano due aliquote saldo e la prestazione non può essere attribuita a un'attività, si applica l'aliquota più elevata.</li> </ul>	<p><i>Art. 94 Prestazioni a persone strettamente vincolate e al personale</i> <sup>1</sup> Le prestazioni a persone strettamente vincolate e al personale vanno conteggiate all'aliquota saldo autorizzata determinante per la prestazione in questione secondo gli articoli 84, 86 e 88.</p>

<p><sup>2</sup> Nel rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, le prestazioni al personale vanno considerate come segue:</p> <p>a. i beni consegnati a titolo oneroso e le prestazioni di servizi eseguite a titolo oneroso al personale vanno conteggiati all'aliquota saldo autorizzata;</p> <p>b. se si applicano due aliquote saldo e la prestazione non può essere attribuita a un'attività, si applica l'aliquota più elevata.</p>	<p><sup>2</sup> <i>Abrogato</i></p>
<p><sup>3</sup> Alle persone strettamente vincolate che fanno parte del personale si applica il capoverso 2.</p>	<p><sup>3</sup> <i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 95 Vendita di mezzi d'esercizio e beni d'investimento</i></p> <p>La vendita di mezzi d'esercizio e beni d'investimento che non sono stati impiegati esclusivamente per l'esecuzione di prestazioni escluse dall'imposta è conteggiata all'aliquota saldo autorizzata. Se sono state autorizzate due aliquote saldo e il mezzo d'esercizio o il bene d'investimento è stato utilizzato in entrambe le attività, le controprestazioni sono conteggiate all'aliquota saldo più elevata.</p>	<p><i>Art. 95 Vendita di mezzi d'esercizio e beni d'investimento</i></p> <p>La vendita di mezzi d'esercizio, beni d'investimento e prestazioni di servizi attivabili che non sono stati impiegati esclusivamente per l'esecuzione di prestazioni escluse dall'imposta è conteggiata all'aliquota saldo autorizzata determinante per la prestazione in questione secondo gli articoli 84, 86 e 88.</p>
<p><i>Art. 97 Principi</i></p> <p><sup>1</sup> Le istituzioni affini di cui all'articolo 37 capoverso 5 LIVA sono segnatamente i consorzi comunali e gli altri raggruppamenti di collettività pubbliche, le parrocchie, le scuole e gli internati privati, gli ospedali privati, i centri medici, i centri di riabilitazione, le case di cura, le organizzazioni private Spitex, le case di riposo, le case di cura, le residenze per anziani, le imprese attive nel sociale come i laboratori per disabili, le residenze e le scuole speciali, i gestori di impianti sportivi e centri culturali sussidiati da collettività pubbliche, le assicurazioni cantonali di edifici, le cooperative idriche, le imprese di trasporto pubblico, le corporazioni forestali di diritto privato sussidiate da collettività pubbliche, gli organizzatori di manifestazioni non ricorrenti nei settori della cultura e dello sport, le associazioni secondo gli articoli 60–79 del Codice civile (CC)<sup>1</sup> e le fondazioni ai sensi degli articoli 80–89<sup>bis</sup> CC.</p>	<p><i>Art. 97 Principi</i></p> <p><sup>1</sup> Le istituzioni affini di cui all'articolo 37 capoverso 5 LIVA sono segnatamente</p> <p>a. i consorzi comunali e gli altri raggruppamenti di collettività pubbliche;</p> <p>b. le parrocchie;</p> <p>c. le scuole e gli internati privati;</p> <p>d. gli ospedali privati e i centri medici;</p> <p>e. i centri di riabilitazione e i centri per le cure di convalescenza;</p> <p>f. le organizzazioni private Spitex;</p> <p>g. le case di riposo, le case di cura e le residenze per anziani;</p> <p>h. le imprese attive nel sociale come i laboratori per disabili, le residenze e le scuole speciali;</p> <p>i. i gestori di impianti sportivi e centri culturali sussidiati da collettività pubbliche;</p> <p>j. le assicurazioni cantonali di edifici;</p> <p>k. le cooperative idriche;</p> <p>l. le imprese di trasporto pubblico;</p> <p>m. le corporazioni di diritto privato sussidiate da collettività pubbliche;</p> <p>n. gli organizzatori di manifestazioni non ricorrenti nei settori della cultura e dello sport;</p> <p>o. le associazioni secondo gli articoli 60–79 del Codice civile (CC); e</p> <p>p. le fondazioni ai sensi degli articoli 80–89<sup>bis</sup> CC.</p>
<p><sup>3</sup> I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie non possono optare per l'imposizione delle prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24, 27, 29 e 30 LIVA. Se</p>	<p><sup>3</sup> I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie non possono optare per l'imposizione delle prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24, 27 e 29–31 LIVA. Se</p>

<sup>1</sup> RS 210

<p>l'imposta viene comunque menzionata nella fattura, l'importo indicato è versato all'AFC, fatto salvo l'articolo 27 capoverso 2 LIVA.</p>	<p>l'imposta viene comunque fatturata, l'importo indicato deve essere versato all'AFC, fatto salvo l'articolo 27 capoverso 2 LIVA.</p>
<p><i>Art. 98 Adesione al metodo delle aliquote forfetarie e cambiamento del metodo di rendiconto</i></p> <p><sup>1</sup> Le collettività pubbliche e le istituzioni affini di cui all'articolo 97 capoverso 1 che intendono applicare il metodo delle aliquote forfetarie devono notificarlo per scritto all'AFC.</p>	<p><i>Art. 98 Adesione al metodo delle aliquote forfetarie e cambiamento del metodo di rendiconto</i></p> <p><sup>1</sup> Le collettività pubbliche e le istituzioni affini di cui all'articolo 97 capoverso 1 che intendono applicare il metodo delle aliquote forfetarie devono notificarlo all'AFC tramite portale.</p>
<p><sup>2</sup> Il metodo delle aliquote forfetarie è mantenuto per almeno tre periodi fiscali. Se il contribuente sceglie il metodo di rendiconto effettivo, può passare al metodo delle aliquote forfetarie soltanto dopo dieci anni. Il passaggio anticipato è possibile in occasione di qualsiasi adeguamento dell'aliquota forfetaria che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote d'imposta di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.</p>	<p><sup>2</sup> Il metodo delle aliquote forfetarie è mantenuto per almeno un intero periodo fiscale. Se il contribuente sceglie il metodo di rendiconto effettivo, può passare al metodo delle aliquote forfetarie soltanto dopo un intero periodo fiscale. Sono possibili passaggi anticipati al metodo di rendiconto effettivo o al metodo delle aliquote forfetarie in concomitanza con ogni adeguamento dell'aliquota forfetaria corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.</p>
<p><sup>3</sup> Il passaggio a un altro metodo di rendiconto è ammesso per l'inizio di un periodo fiscale. Deve essere notificato per scritto all'AFC entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. In caso di notifica tardiva, il passaggio ha luogo all'inizio del periodo fiscale successivo.</p>	<p><sup>3</sup> Il passaggio a un altro metodo di rendiconto è ammesso per l'inizio di un periodo fiscale. Deve essere notificato all'AFC tramite portale entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale vogliono effettuare il passaggio.</p>
<p><i>Art. 99 Aliquote forfetarie</i></p> <p><sup>3</sup> Il contribuente deve conteggiare ognuna delle sue attività all'aliquota forfetaria determinante. Il numero delle aliquote forfetarie applicabili non è limitato.</p>	<p><i>Art. 99 Aliquote forfetarie</i></p> <p><sup>3</sup> Il contribuente deve conteggiare ognuna delle sue attività all'aliquota forfetaria determinante. Può anche decidere volontariamente di conteggiare la cifra d'affari complessiva derivante da prestazioni imponibili all'aliquota forfetaria massima autorizzata.</p>
<p><i>Art. 99a Rendiconto dell'imposta sull'acquisto</i></p> <p>I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie e acquistano prestazioni di imprese con sede all'estero secondo gli articoli 45–49 LIVA versano trimestralmente l'imposta sull'acquisto all'aliquota legale corrispondente.</p>	<p><i>Art. 99a Rendiconto dell'imposta sull'acquisto</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
	<p><i>Art. 104a Applicazione della procedura di notifica in caso di pagamenti in contanti</i></p> <p><sup>1</sup> Se prestazioni imponibili per un valore pari o superiore a 15 000 franchi eseguite tra contribuenti sono pagate in contanti senza l'imposta sul valore aggiunto, si applica la procedura di notifica.</p> <p><sup>2</sup> Se la procedura di notifica non è stata applicata e il credito fiscale è coperto da garanzie, la procedura di notifica non può più essere disposta.</p>
<p><i>Art. 107 Modifica del sistema di rendiconto in caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo o del metodo delle aliquote forfetarie</i></p> <p><sup>1</sup> In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendiconto secondo le controprestazioni convenute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio il contribuente conteggia i crediti esistenti al momento del passaggio applicando le aliquote saldo o forfetarie autorizzate.</p>	<p><i>Art. 107 Modifica del sistema di rendiconto in caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo o del metodo delle aliquote forfetarie</i></p> <p><sup>1</sup> In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendiconto secondo le controprestazioni convenute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio, il contribuente conteggia le posizioni debitori esistenti al momento del passaggio applicando le aliquote saldo o forfetarie autorizzate determinanti per le attività da cui derivano dette posizioni debitori secondo gli articoli 84, 86 e 88.</p>
<p><sup>2</sup> In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni convenute al rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio il contribuente deve dedurre le posizioni debitori esistenti al momento del passaggio dalle controprestazioni ricevute in tale periodo di rendiconto.</p>	<p><sup>2</sup> In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni convenute al rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio, il contribuente deve dedurre le posizioni debitori esistenti al momento del passaggio dalle controprestazioni ricevute in tale periodo di rendiconto dalle attività corrispondenti.</p>

<p><i>Capitolo 1: Pluralità di prestazioni ed esenzione dall'imposta sull'importazione</i></p>	<p><i>Capitolo 1: Impresa di vendita per corrispondenza quale persona assoggettata all'imposta sull'importazione</i></p> <p><i>Art. 111a</i></p> <p><sup>1</sup> In occasione dell'importazione di beni il venditore può concordare con il fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a LIVA che quest'ultimo effettui l'importazione a proprio nome; la condizione è che il venditore soddisfi uno dei due requisiti di cui all'articolo 7 capoverso 3 LIVA.</p>
<p><i>Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione</i></p> <p>Sono esenti dall'imposta sull'importazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD);</li> <li>b. le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD;</li> <li>c. i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD;</li> <li>d. le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD;</li> <li>e. le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD;</li> <li>f. le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD;</li> <li>g. le monete d'oro e l'oro fino secondo l'articolo 44.</li> </ul>	<p><i>Capitolo 1a: Pluralità di prestazioni ed esenzione dall'imposta sull'importazione</i></p> <p><i>Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione</i></p> <p>Sono esenti dall'imposta sull'importazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD);</li> <li>b. le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD;</li> <li>c. i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD;</li> <li>d. le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD;</li> <li>e. le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD;</li> <li>f. le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD;</li> <li>g. <i>Abrogata</i></li> </ul>
<p><i>Art. 118 Condizioni per l'autorizzazione</i></p>	<p><i>Art. 118 Condizioni per l'autorizzazione</i></p> <p><sup>1bis</sup> Ai fornitori di prestazioni secondo l'articolo 20a LIVA nei confronti dei quali è stata disposta una misura amministrativa di cui all'articolo 79a LIVA può essere rilasciata, su richiesta, l'autorizzazione all'applicazione della procedura di riporto del pagamento a partire dal giorno successivo alla revoca della disposizione.</p>
<p><i>Art. 120 Revoca dell'autorizzazione</i></p>	<p><i>Art. 120 Revoca dell'autorizzazione</i></p> <p><sup>1</sup> L'autorizzazione è revocata se il contribuente non offre più le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.</p> <p><sup>2</sup> Ai fornitori di prestazioni secondo l'articolo 20a LIVA nei confronti dei quali viene disposta una misura amministrativa di cui all'articolo 79a LIVA l'autorizzazione viene revocata con effetto a partire dal giorno successivo all'emanazione della disposizione.</p>
<p><i>Sezione 1: Rinuncia all'annuncio di inizio dell'assoggettamento</i></p> <p><i>Art. 121a</i></p> <p>Le imprese che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta possono rinunciare ad annunciarsi come contribuenti presso l'AFC. Nel caso delle imprese che non hanno sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero la rinuncia è possibile anche</p>	<p><i>Sezione 1: Abrogata</i></p> <p><i>Art. 121a: Abrogato</i></p>

<p>se, oltre alle suddette, eseguono prestazioni per le quali sono esentate dall'assoggettamento secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA.</p>	
<p><i>Art. 123 Procedure elettroniche [in vigore dal 1.1.2024]</i></p> <p>L'annuncio di inizio dell'assoggettamento (art. 66 cpv. 1 LIVA), la presentazione del rendiconto (art. 71 LIVA) e le correzioni successive del rendiconto (art. 72 LIVA) devono avvenire per via elettronica attraverso l'apposito portale.</p>	<p><i>Art. 123 Procedure elettroniche</i></p> <p><sup>1</sup> Se viene prescritta la procedura elettronica, le richieste e le notifiche all'AFC devono essere trasmesse per via elettronica tramite portale.</p> <p><sup>2</sup> La procedura elettronica viene prescritta per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la richiesta di autorizzazione all'imposizione di gruppo e delle notifiche connesse (art. 13 LIVA);</li> <li>b. la richiesta di applicazione del rendiconto annuale e la richiesta per porvi fine (art. 35a LIVA);</li> <li>c. la richiesta di adesione al metodo delle aliquote saldo e la richiesta di passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo e viceversa (art. 37 cpv. 1-4 LIVA);</li> <li>d. la richiesta di adesione al metodo delle aliquote forfetarie e la richiesta di passaggio dal metodo delle aliquote forfetarie al metodo di rendiconto effettivo e viceversa (art. 37 cpv. 4 LIVA);</li> <li>e. l'annuncio di inizio dell'assoggettamento (art. 66 cpv. 1 LIVA);</li> <li>f. la presentazione del rendiconto (art. 71 LIVA);</li> <li>g. le correzioni successive del rendiconto (art. 72 LIVA);</li> <li>h. la richiesta di adeguamento degli acconti (art. 86a cpv. 5 LIVA).</li> </ol>
<p><i>Art. 127 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie</i></p> <p><sup>1</sup> Il contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie deve indicare in modo adeguato i valori seguenti nel rendiconto con l'AFC:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il totale delle controprestazioni soggiacenti all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, che comprende in particolare le controprestazioni per: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prestazioni imposte, suddivise secondo le aliquote saldo o le aliquote forfetarie,</li> <li>2. prestazioni esenti dall'imposta in virtù dell'articolo 23 LIVA,</li> <li>3. prestazioni a beneficiari ai sensi dell'articolo 2 LSO, che in virtù dell'articolo 143 della presente ordinanza sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto,</li> <li>4. prestazioni alle quali è stata applicata la procedura di notifica secondo l'articolo 38 LIVA,</li> <li>5. prestazioni escluse dall'imposta in virtù dell'articolo 21 LIVA;</li> </ol> </li> <li>b. le riduzioni della controprestazione in caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute, nella misura in cui non siano considerate sotto un'altra voce;</li> <li>c. le controprestazioni e i flussi di mezzi finanziari seguenti non compresi nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. controprestazioni per prestazioni il cui luogo secondo gli articoli 7 e 8 LIVA si trova all'estero,</li> </ol> </li> </ol>	<p><i>Art. 127 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie</i></p> <p><sup>1</sup> Il contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie deve indicare in modo adeguato i valori seguenti nel rendiconto con l'AFC:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il totale delle controprestazioni soggiacenti all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, che comprende in particolare le controprestazioni per: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prestazioni imposte, suddivise secondo le aliquote saldo o le aliquote forfetarie,</li> <li>2. prestazioni esenti dall'imposta in virtù dell'articolo 23 LIVA,</li> <li>3. prestazioni a beneficiari ai sensi dell'articolo 2 LSO, che in virtù dell'articolo 143 della presente ordinanza sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto,</li> <li>4. prestazioni alle quali è stata applicata la procedura di notifica secondo l'articolo 38 LIVA,</li> <li>5. prestazioni escluse dall'imposta in virtù dell'articolo 21 LIVA;</li> </ol> </li> <li>b. le riduzioni della controprestazione in caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute, nella misura in cui non siano considerate sotto un'altra voce;</li> <li>c. le controprestazioni e i flussi di mezzi finanziari seguenti non compresi nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. controprestazioni per prestazioni il cui luogo secondo gli articoli 7 e 8 LIVA si trova all'estero,</li> </ol> </li> </ol>

<p>2. flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere a-c LIVA,</p> <p>3. altri flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere d-1 LIVA;</p> <p>d. il totale delle controprestazioni per prestazioni soggiacenti all'imposta sull'acquisto, suddivise secondo le aliquote d'imposta;</p> <p>e. i computi d'imposta risultanti dall'applicazione di una delle procedure speciali messe a disposizione dall'AFC secondo l'articolo 90 capoversi 1 e 2;</p> <p>f. il valore attuale dei beni immobili secondo l'articolo 93 che non sono più utilizzati nell'ambito dell'attività imprenditoriale del contribuente o vengono destinati a un'attività esclusa dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2 LIVA.</p>	<p>2. flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere a-c LIVA,</p> <p>3. altri flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere d-1 LIVA;</p> <p>d. il totale delle controprestazioni per prestazioni soggiacenti all'imposta sull'acquisto, suddivise secondo le aliquote d'imposta;</p> <p>e. <i>Abrogata</i></p> <p>f. <i>Abrogata</i></p> <p>g. le correzioni di cui all'articolo 79 capoversi 3 e 4 e all'articolo 81 capoversi 5 e 6.</p>
<p><i>Art. 150 Imposizione volontaria di prestazioni escluse dall'imposta</i></p> <p>L'AFC può autorizzare l'imposizione volontaria delle prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA, al netto del valore del terreno, purché siano effettuate a favore di beneficiari istituzionali secondo l'articolo 143 capoverso 2 lettera a, indipendentemente dal fatto che il beneficiario istituzionale sia assoggettato all'imposta in territorio svizzero. Tale opzione è limitata a fondi e parti di fondi destinati a scopi amministrativi, segnatamente uffici, sale per conferenze, depositi e parcheggi, o utilizzati esclusivamente per la residenza del capo di una missione diplomatica, di una missione permanente o di un'altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di un posto consolare.</p>	<p><i>Art. 150 Imposizione volontaria di prestazioni escluse dall'imposta</i></p> <p>Le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA, al netto del valore del terreno, possono essere assoggettate volontariamente all'imposta, purché siano effettuate a favore di beneficiari istituzionali secondo l'articolo 143 capoverso 2 lettera a, indipendentemente dal fatto che il beneficiario istituzionale sia assoggettato all'imposta in territorio svizzero. Tale opzione è limitata a fondi e parti di fondi destinati a scopi amministrativi, segnatamente uffici, sale per conferenze, depositi e parcheggi, o utilizzati esclusivamente per la residenza del capo di una missione diplomatica, di una missione permanente o di un'altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di un posto consolare.</p>
<p><i>Art. 151 Aveni diritto</i></p> <p><sup>2</sup> Il diritto al rimborso dell'imposta è salvaguardato se il richiedente è esentato dall'assoggettamento conformemente all'articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA e non rinuncia a questa esenzione.</p>	<p><i>Art. 151 Aveni diritto</i></p> <p><sup>2</sup> Il diritto al rimborso dell'imposta è salvaguardato se il richiedente è esentato dall'assoggettamento conformemente all'articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA, non rinuncia a questa esenzione e l'esenzione non è riconducibile esclusivamente all'articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 1<sup>bis</sup> LIVA.</p>
<p><i>Art. 153 Entità del rimborso dell'imposta</i></p> <p><sup>2</sup> Le agenzie di viaggio e gli organizzatori di manifestazioni con sede all'estero non hanno diritto al rimborso delle imposte loro fatturate in Svizzera per forniture e prestazioni di servizi ricevute che essi rifatturano ai loro clienti.</p>	<p><i>Art. 153 Entità del rimborso dell'imposta</i></p> <p><sup>2</sup> Le agenzie di viaggio con sede all'estero non hanno diritto al rimborso delle imposte loro fatturate in Svizzera per forniture e prestazioni di servizi ricevute che esse rifatturano ai loro clienti.</p>
<p><i>Art. 155 Procedura</i></p> <p><sup>1</sup> La richiesta di rimborso dell'imposta deve essere indirizzata all'AFC unitamente agli originali delle fatture del fornitore di prestazioni o alle decisioni d'imposizione dell'UDSC. Le fatture originali devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 26 capoverso 2 LIVA ed essere intestate al richiedente.</p>	<p><i>Art. 155 Procedura</i></p> <p><sup>1</sup> La richiesta di rimborso dell'imposta deve essere indirizzata all'AFC unitamente alle fatture del fornitore di prestazioni o alle decisioni d'imposizione dell'UDSC. Le fatture devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 26 capoverso 2 LIVA ed essere intestate al richiedente.</p>
	<p><i>Art. 166d Disposizione transitoria della modifica del ...</i></p> <p>Per accertare il superamento del limite della cifra d'affari di cui all'articolo 35 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera b LIVA, i contribuenti che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono iscritti nel registro dei contribuenti da meno di un anno devono riportare su un anno intero la cifra d'affari realizzata.</p>

*Art. 166e Disposizione transitoria della modifica del ...*

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore della modifica del ... decorrono nuovamente i termini di cui all'articolo 37 capoverso 4 LIVA per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo e viceversa.

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore della modifica del ... decorrono nuovamente i termini di cui all'articolo 98 capoverso 2 per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote forfetarie e viceversa.